PROPOSTA DI LEGGE N.ro 433/10^

4[^] COMM. CONSILIARE

2[^] COMM. CONSILIARE



Proposta di legge regionale dei Consiglieri Regionali Tallini Domenico e Romeo Sebastiano recante:

"Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11,"

Reggio Calabria,	

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 15 594 del 23 05 2019
Classificazione 02 05

Il Consigliere Regionale Domenico Tatlini

Il Consigliere Regionale Sebastiano Romeo

Proposta di legge regionale dei Consiglieri Regionali Tallini Domenico e Romeo Sebastiano recante:

"Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11,"

Relazione Illustrativa

Il disegno di legge di che trattasi è limitato alla materia di competenza, il trasporto pubblico locale, atteso che la normativa regionale in materia di spending rewiev applicata alle società partecipate (in ultimo l'articolo 1 dellas L.R. n.11/2005, così come modificato dall'art. 10 della L.R. n.43/2016) prevede misure del tutto assimilabili a quelle di una pubblica amministrazione, incidendo sulle spese di personale e su altre spese ordinariamente vincolate nella P.A..

Le riduzioni previste sono significative e non sembrano tenere conto della natura di società che opera sul mercato e che, in quanto tale, potrebbe subirevariazioni significative dei costi di produzionee approviggionamento e anche della produzione e del fatturato, in relazione alle prestazioni effettuate.

Si deve in particolare rammentare che Ferrovie della Calabria s.r.l. non è una società in house e, pertanto, potrebbe prestare servizi per altri committenti (prevalentemente pubblici, in ragione dell'oggetto sociale), oltre che per la stessa regione (che in effetti ha programmato l'ampliamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale).

L'ampliamento del fatturato e della produzione avrebbe benefiche ricadute iun termini di economie di scala, ma tale efficientamento sarebbe precluso dalla rigidità della normativa in materia.

Relazione Finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziarioa a carico della Regione. In particolare, l'articolo 1 si limita ad una "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11," e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziari

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11," di inziativa dei consiglieri regionali Tallini Domenico e Sebastiano Romeo

Tab. 1 – Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I oC	Carattere Temporale A o p	Importo
Art. 1	Non Comporta oneri a carico del bilancio regionale		, .	0,00
Art.2	Non Comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Tab. 2 – Copertura Finanziaria

Programma/ Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Importo
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

K	eggio	Cala	abria,		
---	-------	------	--------	--	--

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 1580 F del 27/5/2019

Classificazione...

Il Consigliere Regionale Domenico-Fallini

Il Consigliere Regionale Sebastiano Romeo

Proposta di legge regionale dei Consiglieri Regionali Tallini Domenico e Romeo Sebastiano recante:

"Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11,"

Art. 1 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11,"

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), si interpreta nel senso che esso non si applica alle società "in house providing" e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali, che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 2

(Riduzione delle spese di funzionamento nella società "in house providing" e nelle società controllate che operano nel settore sei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le società di cui all'articolo 1 la Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.